



Sentenza n. 88/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo Novelli

Presidente

Carola Corrado

Primo Referendario

Flavia D'Oro

Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **74173** del registro di segreteria, relativo ai conti giudiziali nn. 21326 - 21330 – 21333 prodotti dalla responsabile del Servizio finanziario rag. Luciana Nardone del Comune di Pesco Sannita e relativi alle riscossioni relative alle contravvenzioni al codice della strada e al commercio su aree pubbliche per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021;

contro

ORLANDO Michele, nato a Pesco Sannita (BN) il 26.07.1962 (RLNMHL62L26G494U), rapp.to e difeso, giusta mandato allegato al presente atto, dall'Avv. Luigi Diego Perifano del Foro di Benevento (CF:PRFLDG59H11A783Z), presso il quale elegge domicilio fisico in Napoli alla Via Toledo 156 (p/o avv.Vincenzo Prisco), nonché domicilio digitale all'indirizzo PEC: avvluigidiegoperifano@puntopec.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2024, il relatore, dott.ssa Flavia

D'Oro, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Michele Ferrante, l'avv.

Prisco Vincenzo per delega dell'avv. Luigi Diego Perifano;

Premesso in

FATTO

1. Sono pervenuti presso questa Sezione i conti giudiziali n.ri 21326 - 21330 - 21333, con l'indicazione "compilati d'ufficio", prodotti dalla responsabile del Servizio finanziario rag. Luciana Nardone del Comune di Pesco Sannita e relativi alle riscossioni relative alle contravvenzioni al codice della strada e al commercio su aree pubbliche per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, attraverso il sistema informativo SIRECO, con rese n.ri 322928, 322947 e 326372.

Dall'esame dei conti emergevano alcune criticità, illustrate nella relazione del magistrato relatore depositata il 30 novembre 2023.

In particolare, il relatore rilevava che:

a) i conti n.ri 21326 e 21330 afferenti agli esercizi finanziari 2019 e 2020 erano stati depositati il 2/2/2022, quindi oltre il termine previsto dal secondo comma dell'art. 139 C.G.C.

b) nonostante la delibera della Giunta comunale n. 20 dell'11.3.2016 avesse nominato Orlando Michele quale agente contabile delle riscossioni relative alle contravvenzioni al codice della strada e al commercio su aree pubbliche, i conti giudiziali sono stati depositati e sottoscritti dal responsabile del Servizio finanziario rag. Luciana Nardone. Quindi, in sostanza il Comune ha seguito una procedura da assimilare a quella relativa ai conti compilati d'ufficio e non all'ordinario rito ex art. 139 c.g.c. che individua nell'agente contabile

il soggetto preposto alla presentazione del conto giudiziale previa parificazione da parte del responsabile del procedimento individuato dall'Amministrazione. Riteneva il magistrato relatore che la fattispecie è da includere nell'ipotesi prevista dalla lett. a), terzo comma, dell'art. 147 del Codice di giustizia contabile che dispone la fissazione dell'udienza per i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati presentati dall'agente contabile.

c) i conti in esame non sono conformi al mod. 21 previsto dal d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, atteso che non sono stati indicati il "periodo e l'oggetto della riscossione" e gli "estremi della riscossione", ma solo gli estremi dei versamenti in tesoreria, e per tale ragione non possono essere considerati completi. A tal riguardo osservava che il modello 21 è riferito agli agenti contabili "a denaro" ossia a coloro che di norma ricevono incassi anche senza liste di carico. In particolare, devono essere indicate nella parte sinistra (in "carico") le somme riscosse ripartite per periodo (mensile) e per tipologia (oggetto), con la puntuale indicazione degli estremi delle bollette o delle ricevute di riscossione (utilizzate dal contabile per quietanzare gli incassi effettuati), e nella parte destra ("in scarico") gli importi riversati al tesoriere, con indicazione degli estremi delle reversali d'incasso e delle relative quietanze. Il totale della parte sinistra deve pareggiare con quello della parte destra.

Riteneva dunque che per le suddette omissioni i conti in esame non possono essere considerati completi, e di conseguenza non appare che abbiano soddisfatto la specifica funzione del conto giudiziale che è quella di rendere

conto del maneggio di denaro pubblico.

Pertanto, considerata l'irregolarità dei conti n.ri 21326, 21330 e 2133, ai sensi dell'art. 147 c.g.c. depositava la relazione demandando al Collegio gli adempimenti di competenza.

2. In data 9.1.2024 la procura depositava una memoria conclusionale con cui, rilevato che per i conti in epigrafe si applica la lett. a), comma III, dell'art. 147 del Codice di giustizia contabile e data la presenza di vizi che, per la loro gravità non possono far considerare completi i conti in esame che sarebbero *“carenti degli elementi necessari alla corretta rappresentazione della gestione economale”* con *“violazione dei principi di contabilità e di finanza pubblica previsti dall'art. 162 del T.U.E.L., analiticamente declinati, nelle modalità operative, dal D.lgs. 118/2011, quali, in particolare, i principi di veridicità, chiarezza e comprensibilità da intendersi come riferiti all'intero sistema di bilancio, al quale sono da ricondurre le rendicontazioni degli agenti contabili”*, la Procura riteneva di *“aderire alla proposta di inammissibilità del conto presentato, formulata dal magistrato relatore, stante l'assenza nello stesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa al fine di consentire la verifica e il controllo della gestione nella sua concreta articolazione”*.

3. In data 19.1.2024 il sig Orlando Michele si costituiva in giudizio depositando una relazione a firma del Segretario Comunale del Comune di Pesco Sannita. Nella relazione si affermava di allegare i conti giudiziali relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 compilati secondo il modello 21, sottoscritti dall'agente contabile sig. Orlando e parificati dalla rag. Nardone. Dalla relazione emergeva che nel caso in esame non è dato ravvisare alcuna

irregolarità rilevante sotto il profilo della corretta gestione contabile in quanto sotto il profilo sostanziale, vi è perfetta corrispondenza tra il riscosso ed il versato. Infatti, dai documenti già inviati alla Corte e da quelli comunque esistenti agli atti d'ufficio, non emerge alcuna irregolarità sostanziale, e anzi risulta con chiarezza la corrispondenza di quanto incassato e di quanto versato in tesoreria, come dettagliatamente esplicitato nella memoria. Concludeva quindi chiedendo di *“qualificare le contestazioni sul conto de quo di natura meramente formale, che come tali non hanno determinato ammanchi o possibili ammanchi causativi di danno erariale, e per l'effetto approvare i conti giudiziali 21326 - 21330 - 21333, esercizi finanziari 2019-2020- 2021, riferiti alla gestione contabile delle riscossioni relative alle contravvenzioni al codice della strada e al commercio su aree pubbliche del Comune di Pesco Sannita, reso dall'agente Contabile Orlando Michele, e disporre il discarico dell'agente contabile medesimo”*.

4. All'udienza dell'8 febbraio 2024 era presente il pubblico ministero, il quale, riportandosi alla propria memoria, evidenziava che nella specie viene allegata alla memoria dell'agente contabile una analitica relazione alla quale tuttavia non erano allegati i nuovi conti. Chiedeva quindi una integrazione istruttoria o che il Collegio ordini la compilazione del conto. L'avvocato Prisco si riportava alla memoria e, in relazione alla osservazione della Procura sull'assenza dei conti allegati, rappresentava che si è trattato di mera dimenticanza e chiedeva, qualora il Collegio dovesse ritenerli rilevanti per la decisione, un breve rinvio per consentire l'integrazione documentale anche ai fini di una uniformità della difesa rispetto agli altri giudizi iscritti al ruolo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Magistrato designato all'esame dei conti in epigrafe, ritenendo che *“i conti in esame non possono essere considerati completi, e di conseguenza non appare che abbiano soddisfatto la specifica funzione del conto giudiziale che è quella di rendere conto del maneggio di denaro pubblico”*, ha depositato la relazione ai sensi dell'art. 147 c.g.c. *“per gli adempimenti di competenza”*.

La relazione prospetta quindi dubbi sulla possibilità di procedersi all'esame dei conti evidenziando che essi, oltre che depositati oltre il termine previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c., sono privi della sottoscrizione dell'agente contabile (in quanto firmati solo dalla Responsabile del Servizio Finanziario) e non sono conformi al mod. 21 previsto dal d.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, atteso che non sono stati indicati il *“periodo e l'oggetto della riscossione”* e gli *“estremi della riscossione”*, ma solo gli estremi dei versamenti in tesoreria.

A ben vedere il magistrato designato non eleva, correttamente, a criticità meramente formale la mancata utilizzazione del modello *de quo*, evidenziando piuttosto che la mancata utilizzazione dello schema previsto dal D.P.R. – che prevede che *“devono essere indicate nella parte sinistra (in “carico”) le somme rimosse ripartite per periodo (mensile) e per tipologia (oggetto), con la puntuale indicazione degli estremi delle bollette o delle ricevute di riscossione (utilizzate dal contabile per quietanzare gli incassi effettuati), e nella parte destra (“in scarico”) gli importi riversati al tesoriere, con indicazione degli estremi delle reversali d'incasso e delle relative quietanze.*

Il totale della parte sinistra deve pareggiare con quello della parte destra” – non permette di ritenere che i conti suddetti abbiano assolto alla *“specifica funzione del conto giudiziale che è quella di rendere conto del maneggio di*

denaro pubblico” in quanto dagli stessi, così come depositati non si ricavano tutte le informazioni richieste dalla normativa citata.

2. L’approccio metodologico di ordine sostanzialistico seguito dal Magistrato relatore è meritevole di conferma, tanto che il Collegio in questa sede non può non constatare come una conclusione di inammissibilità del conto, in forza del criterio sostanzialistico correttamente utilizzato, non risulti attuale alla luce di quanto evidenziato nella memoria dell’agente contabile che si è costituito in giudizio e alla luce della dettagliata relazione del Segretario Comunale allegata alla suddetta memoria.

In particolare, la relazione chiarisce analiticamente per ciascuno dei conti in epigrafe le singole quietanze corrispondenti alle relative reversali e importi in relazione ai diritti riscossi nei periodi di riferimento, concludendo per ciascuno dei tre conti giudiziali n.ri 21326 - 21330 - 21333, relativi alle riscossioni relative alle contravvenzioni al codice della strada e al commercio su aree pubbliche per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, rispettivamente che:

- *“le somme rimosse a valere sull’intero anno 2019 (quindi “in carico”) sono pari a € 5.186,00, e quelle versate in Tesoreria a valere sullo stesso anno (quindi “in scarico”) ammontano a € 5.186,00: vi è perciò una perfetta corrispondenza tra riscossioni e versamenti”.*

- *“le somme rimosse a valere sull’intero anno 2020 (quindi “in carico”) sono pari a € 3.251,50, e quelle versate in Tesoreria a valere sullo stesso anno - 5 (quindi “in scarico”) ammontano a € 3.251,50: vi è perciò una perfetta corrispondenza tra riscossioni e versamenti”.*

- *“le somme rimosse a valere sull’intero anno 2021 (quindi “in carico”) sono*

pari a € 1.046,00, e quelle versate in Tesoreria a valere sullo stesso anno (quindi “in scarico”) ammontano a € 1.046,00: vi è perciò una perfetta corrispondenza tra riscossioni e versamenti”.

Non risulta esservi stato dunque alcun ammanco. Il Collegio ritiene non rilevante a tal fine il fatto che alla relazione del Segretario Comunale non siano stati materialmente allegati -per un mero disguido, come rilevato in udienza dalla Difesa del convenuto- i nuovi conti giudiziali relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, compilati secondo il modello 21, sottoscritti dall’agente contabile Sig. Orlando e parificati dalla rag. Nardone. Infatti, questi risultavano già parificati e in relazione ad essi l’agente contabile ha depositato una memoria con una relazione esplicativa da parte del Comune: al riguardo vale la pena di ricordare che le operazioni di parificazione, sotto il profilo amministrativo, sono specificamente finalizzate a confrontare il rendiconto dell’agente contabile con le scritture contabili, verificando in relazione al carico contabile originariamente attribuito all’agente quanto di esso sia stato effettivamente assolto e quanto invece, sia rimasto non restituito o non riscosso e per quali ragioni. Aggiungasi, come osservato nella memoria, che nei confronti dell’agente contabile non sono state elevate contestazioni, né da parte dell'amministrazione, né da parte degli organi di controllo. Invero sui conti oggetto di giudizio, non è stato sollevato alcun rilievo, né da parte della Responsabile del Servizio Finanziario, né da parte dell’Amministrazione comunale, né da parte del Revisore, che anzi ha espresso parere positivo sui rendiconti complessivi della gestione per gli esercizi 2019- 2020-2021. Né vi sono state verifiche, ispezioni o altre inchieste amministrative, denunce o esposti riguardanti il conto.

Quanto, poi, alla rilevata circostanza per cui il conto è stato sottoscritto non dall' agente contabile, ma dalla responsabile del servizio economico, l' agente contabile, nella memoria depositata in giudizio, ha rappresentato che il disguido è dovuto ad un errore scusabile dovuto ad una mera disattenzione e ad una non corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di trasmissione dei conti in particolare del parere n. 4/2020/Cons per cui *“l'errore, di cui si fa ammenda, e che non sarà ripetuto in futuro, è consistito nel ritenere, in perfetta buona fede, che il responsabile del Settore, dovesse non solo trasmettere, ma anche sottoscrivere il conto”*.

3. Orbene, il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione dell' agente contabile, ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico. I conti depositati, sia pur sintetici, indicavano le riscossioni e i versamenti e i numeri dei bollettari di riferimento. Poiché l'interesse ordinamentale cui tende il processo si appunta nell'accertamento obiettivo della regolarità della gestione, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, alla luce della memoria esplicativa dettagliata depositata in vista dell'udienza di discussione del giudizio di conto, tale “corretto rapporto” debito/credito risulti verificato, con la conseguenza che le irregolarità rilevate nella compilazione del conto debbano essere ritenute di natura meramente formale, attesa e considerata sia la regolarità sostanziale del conto giudiziale sia l'esclusione di ammanchi di sorta imputabili all'Agente contabile.

Pertanto, non può procedersi alla pronuncia di inammissibilità dei conti in quanto non può dirsi che gli stessi risultino privi di capacità rappresentativa dovendosi al contrario ritenere che essi, alla luce dei chiarimenti resi in giudizio dall' agente contabile, siano idonei a fornire sotto l'aspetto

contenutistico-sostanziale, rappresentazione concreta e coerente dell'operato dell'agente contabile.

In tal senso, si richiama la giurisprudenza -citata dal convenuto nella propria memoria- che ha ritenuto *“procedibile il giudizio sui conti, ancorché compilati su modelli diversi da quelli predefiniti per legge, purché idonei a qualificare giudiziali i conti stessi, attraverso una adeguata articolazione delle poste di entrata e uscita (c.d. principio della sostanzialità documentale)”*. *“Invero, dall'esame degli artt. 146, comma 1 e 149, comma 2 del c.g.c. si evince che: art. 146, comma 1: il discarico può essere proposto se il conto chiude in pareggio e risulti regolare; art. 149, comma 2: il giudizio di conto si conclude con discarico se il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione; e quindi in assenza di irregolarità sostanziali”*. (cfr. Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, sent. n. 194/2022/GC, citata nella memoria del convenuto).

Infatti, come evidenziato nella sentenza sopra richiamata, negando il discarico a fronte di mere irregolarità formali, *“il giudice contabile eserciterebbe non un'attività giurisdizionale di garante delle pubbliche risorse ma di mero controllo di legittimità, finalizzata al mero rispetto formale delle norme”*.

Tale conclusione trova conferma, peraltro, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, che ha ritenuto come un formalismo eccessivo che impedisca un esame nel merito dell'azione lede il diritto ad una tutela effettiva e il diritto di accesso ad un giudice deve ritenersi pregiudicato quando le norme cessano di rispondere agli obiettivi di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia e costituiscano una sorta di ostacolo che impedisce alla parte in causa di farsi pronunciare sulla sua causa nel merito dal tribunale competente

	11	
	(cfr. CEDU Sez. II, 3 ottobre 2023, n. 14684/18).	
	4. Ciò premesso, ritiene il Collegio di dover procedere all’approvazione dei	
	conti giudiziali in epigrafe e al conseguente discarico dell’agente contabile	
	sig. Orlando Michele, come richiesto dallo stesso con la propria memoria in	
	quanto, come si evince dalla documentazione depositata in vista dell’udienza,	
	trattasi di criticità meramente formali, che non hanno comportato ammanchi	
	e/o possibili ammanchi, causativi di danno erariale addebitabile all’agente	
	contabile a titolo di responsabilità erariale.	
	5. L’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità a carico dell’agente	
	contabile giustifica il mancato addebito delle spese del procedimento in	
	esame.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania	
	APPROVA	
	i conti giudiziali nn. 21326 - 21330 – 21333 riferiti alla gestione contabile	
	relativa alle riscossioni delle contravvenzioni al codice della strada e al	
	commercio su aree pubbliche dell’agente contabile sig. Orlando Michele del	
	Comune di Pesco Sannita;	
	DISPONE	
	il discarico dell’agente contabile Orlando Michele.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’8.1.2024.	
	L'estensoreIl Presidente	
	Flavia D’OroPaolo Novelli	

